

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PUBBLICA PRESSO  
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI AVVIAMENTO NUMERICO  
NELL'AMBITO DEL COLLOCAMENTO MIRATO**

**SEZIONE I**

Avviamento a selezione pubblica presso le pubbliche  
amministrazioni

Articolo 1

*Avviamento di personale a selezione presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta e gli Enti di  
cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 22/2010*

1. Gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2010, n. 22, possono fare richiesta di avviamento a selezione pubblica ai Centri per l'impiego per l'assunzione di personale sia a tempo determinato sia indeterminato, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 22/2010, dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata al Centro per l'impiego operante nell'area territoriale ove viene effettuata l'assunzione.
3. Gli Enti possono richiedere l'avviamento a selezione di soggetti in possesso di una determinata qualifica professionale e, in subordine, di soggetti in possesso dei soli requisiti di accesso previsti dal contratto collettivo da loro applicato.
4. Gli Enti sono responsabili della verifica circa la sussistenza di eventuali diritti di precedenza esercitabili per l'assunzione richiesta, ai sensi della normativa nazionale e/o del contratto collettivo.
5. La procedura di cui al presente articolo non può essere avviata qualora il fabbisogno rappresentato dall'Ente venga soddisfatto dai soggetti in possesso del diritto di precedenza di cui al comma 4.

Articolo 2

*Avviamento di personale a selezione nelle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 16  
della legge 28 febbraio 1987, n. 56*

1. Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono fare richiesta ai Centri per l'impiego di personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata al Centro per l'impiego operante nell'area territoriale ove viene effettuata l'assunzione.
3. Le Pubbliche Amministrazioni sono responsabili della verifica circa la sussistenza di eventuali diritti di precedenza esercitabili per l'assunzione richiesta, ai sensi della normativa nazionale e/o dei contratti collettivi di riferimento.

4. La procedura di cui al presente articolo non può essere avviata qualora il fabbisogno rappresentato dalla Pubblica Amministrazione venga soddisfatto dai soggetti in possesso del diritto di precedenza di cui al comma 3.

### Articolo 3

#### *Avvio della procedura*

1. Il Centro per l'impiego territorialmente competente esamina la completezza della istanza presentata e, salvo eventuale richiesta d'integrazione, ne dispone la pubblicazione per almeno 7 giorni per gli avviamenti a tempo determinato, per almeno 15 giorni per gli avviamenti a tempo indeterminato, stabilendo altresì la data della chiamata pubblica mediante avviso.
2. I Centri per l'impiego garantiscono la massima pubblicità delle istanze pervenute anche mediante:
  - a) pubblicazione sul sito ufficiale della Regione;
  - b) comunicazione alle emittenti televisive locali ed ai quotidiani e settimanali locali;
  - c) comunicati stampa.
3. Il Centro per l'impiego competente pubblica la richiesta di cui al comma 1 con la data di pubblicazione e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande alla chiamata pubblica.

### Articolo 4

#### *Soggetti avviabili*

1. Possono partecipare alle chiamate pubbliche coloro che, ai sensi delle disposizioni vigenti<sup>1</sup>, si trovano in possesso dello stato occupazionale di disoccupato, in sospensione e occupato.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono:
  - a) avere un'età minima di anni 18;
  - b) essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi;
  - c) possedere i requisiti previsti nella richiesta di avviamento a selezione formulata dall'ente richiedente;
  - d) con riferimento alla cittadinanza, fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 38 del d.lgs. 165/2001, devono essere in una delle seguenti condizioni:
    - (1) cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    - (2) familiari di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiornopermanente;

---

<sup>1</sup> D.lgs. 150/2015  
D.L. 4/2019  
Circolare Anpal 1/2019

- (3) cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
  - f) essere in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono dichiarare di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza o di equipollenza del medesimo, pena la non ammissione.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di adesione alla chiamata.

## Articolo 5

### *Modalità di adesione e motivi di esclusione*

1. I soggetti di cui all'articolo 4 interessati a partecipare all'avviamento a selezione devono trasmettere l'adesione esclusivamente in via telematica, anche per il tramite dei patronati, con le modalità indicate nell'avviso e nei tempi previsti. Gli stessi possono partecipare nello stesso giorno a più chiamate, ivi incluse quelle relative alla sezione II.
2. I candidati, in caso di adesione nello stesso giorno:
  - a) a più chiamate relative esclusivamente alla presente sezione, devono indicare un ordine di preferenza. Nel caso in cui risultino titolari in più graduatorie, sono avviati per un solo posto tra quelli messi a disposizione, tenuto conto della preferenza espressa. Nel caso in cui non possa essere soddisfatta tale preferenza, l'avvio a selezione viene disposto per il posto disponibile nell'altra/e graduatoria/e. L'avvio a selezione del titolare di una graduatoria determina automaticamente la sua esclusione da qualsiasi posizione nelle altre graduatorie;
  - b) a chiamate relative sia alla presente sezione che alla sezione II, sono avviati a selezione in qualità di titolari delle graduatorie afferenti ad entrambe le sezioni.
3. Il soggetto avviato a selezione in qualità di titolare non può essere inserito in altre graduatorie avviate in giorni diversi fino a quando non gli venga comunicato l'esito delle prove relative alla chiamata precedente ovvero trascorso il periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria alla data della nuova chiamata.
4. I soggetti avviati a selezione in qualità di titolari per un posto a tempo determinato e i soggetti assunti a tempo determinato a seguito di chiamata pubblica possono essere inseriti in altre graduatorie esclusivamente se trattasi di richiesta mirata a ricoprire un posto a tempo indeterminato.
5. I soggetti avviati a selezione in qualità di titolari o riserve che non superino le prove di idoneità possono essere riavviati per la stessa categoria e posizione **presso lo stesso Ente** solo trascorso un periodo di 3 (tre) mesi decorrenti dalla chiamata pubblica, se nella nuova richiesta di avviamento è prevista prova analoga a quella non superata.
6. I candidati titolari e riserve che non superano la prova di accertamento linguistico dell'Ente richiedente possono essere avviati, nel periodo di validità di cui all'art. 7 comma 1 e nel rispetto della posizione della graduatoria, se conseguono l'accertamento linguistico presso un altro Ente comunicando l'esito all'Ente titolare della richiesta.

## Articolo 6

### *Graduatoria*

1. Le persone da avviare a selezione sono individuate sulla base di apposita graduatoria a punteggio, redatta entro 20 giorni dal termine ultimo di adesione alla chiamata, secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore.
2. L'istruttoria propedeutica all'elaborazione della graduatoria viene effettuata sulla base dei requisiti auto dichiarati in sede di adesione alla chiamata, aggiornati al termine ultimo di adesione alla chiamata.
3. Ad ogni candidato sono attribuiti 100 punti, cui va sottratto un punto per ogni mille euro del dato ISEE ordinario o corrente nei casi previsti dalla legge, in corso di validità alla data della chiamata e privo di omissioni e difformità, fino a un massimo di 25 punti. In attesa del rilascio dell'Attestazione ISEE è possibile dichiarare i dati della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità alla data dell'adesione alla chiamata. Per le sole chiamate che si svolgono nel mese di gennaio viene accettata, in mancanza dell'attestazione ISEE dell'anno in corso, l'attestazione ISEE priva di omissioni e difformità valida al 31 dicembre dell'anno precedente. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 euro compreso o, per eccesso, oltre 500 euro.
4. Vengono sottratti 25 punti al candidato:
  - a) privo di attestazione ISEE;
  - b) in possesso di una DSU in corso di validità a cui non segua l'attestazione ISEE priva di omissioni e difformità, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata;
  - c) in possesso di un'attestazione ISEE non conforme ai requisiti di cui al comma 2 che, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata, non sia rettificata e risulti quale attestazione ISEE priva di omissioni e difformità.
5. Il candidato, in stato di disoccupazione il giorno precedente la data di pubblicazione della chiamata pubblica, ha diritto ad un incremento massimo di 6 punti così suddiviso:
  - a) da 1 a 6 mesi: 2 punti;
  - b) da 6 mesi e 1 giorno a 12 mesi: 4 punti;
  - c) oltre 12 mesi: 6 punti.
6. Viene inoltre attribuito un ulteriore incremento di punteggio in base all'età:
  - a) dai 30 ai 39 anni compiuti: 2 punti;
  - b) dai 40 ai 49 anni compiuti: 4 punti;
  - c) dai 50 anni compiuti: 6 punti.
7. A parità di punteggio prevale il candidato con maggior numero di figli presenti nell'attestazione ISEE conforme ai requisiti di legge.
8. In caso di parità di punteggio in base al criterio di cui al comma che precede, prevale il candidato

più anziano.

9. Assegnati i punteggi in base ai criteri di cui ai commi precedenti, si applica il seguente ordine di precedenza:
  - a) qualificati disoccupati o inoccupati;
  - b) qualificati in sospensione di anzianità;
  - c) non qualificati disoccupati o inoccupati;
  - d) non qualificati in sospensione di anzianità;
  - e) qualificati occupati;
  - f) non qualificati occupati.
10. I familiari di lavoratrici o di lavoratori deceduti a causa di incidente sul lavoro, così come identificati all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2009 e s.m.i.:
  - a) se disoccupati hanno diritto di precedenza in graduatoria, indipendentemente dal punteggio loro attribuito in base ai criteri di cui al presente articolo;
  - b) se in sospensione di anzianità o occupati al momento della chiamata hanno diritto ad un punteggio aggiuntivo di 10 punti, fatto salvo l'ordine di precedenza di cui al comma 9.
11. La graduatoria redatta dal responsabile dell'istruttoria, nominato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, e approvata dal responsabile del procedimento, è resa pubblica nella sezione dedicata del sito ufficiale della Regione.
12. Il Centro per l'impiego, appena redatta la graduatoria, comunica all'Ente richiedente i nominativi dei titolari in base all'ordine della medesima e al numero di posti da ricoprire e, a seguire, in ordine decrescente, per ciascuno di questi, altrettanti nominativi in qualità di riserve.
13. Gli Enti hanno facoltà di richiedere la segnalazione di ulteriori nominativi (oltre ai soggetti titolari e riserve) per la convocazione alle prove di accertamento linguistico e/o alle prove di idoneità.
14. Nei casi in cui le richieste di avviamento a selezione vadano deserte il giorno prestabilito per la chiamata pubblica, il Centro per l'Impiego ne dà comunicazione all'Ente interessato, il quale può proporre nuovamente la richiesta, eventualmente modificandola.

## Articolo 7

### *Validità delle graduatorie*

1. Le graduatorie di cui all'articolo 6 sono valide per 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione.
2. Le graduatorie in corso di validità sono utilizzate dall'Ente per sostituire i candidati in caso di non idoneità alle prove, di rinuncia all'assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero per far fronte a nuove necessità assunzionali.
3. Le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato in corso di validità sono altresì utilizzate per fare fronte a necessità assunzionali manifestate anche da Enti diversi da

quello che ha dato avvio alla procedura per la copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato e determinato per la medesima qualifica, categoria e posizione.

## Articolo 8

### *Sanzioni*

1. Ai candidati titolari e alle riserve che, in assenza di giustificato motivo, non si presentano alle prove di selezione o rinunciano all'assunzione vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, ad essi viene preclusa la partecipazione a chiamate pubbliche per sei mesi decorrenti dalla data della chiamata o dalla data della richiesta, in caso di riutilizzo, e viene revocato lo stato di disoccupazione, potendo gli stessi iscriversi nuovamente al Centro per l'impiego solo decorsi due mesi dalla data della chiamata o dalla data della richiesta in caso di riutilizzo.
2. Le sanzioni non si applicano, nel caso di riutilizzo delle graduatorie ai sensi dell'articolo 7 comma 3, per proposte di assunzione presso sedi di lavoro o con impegno orario diversi rispetto alla chiamata dell'Ente titolare.
3. Le conseguenze di cui al comma 1 sono riconducibili anche a coloro che si dimettono entro due mesi dalla data di assunzione senza giustificato motivo. In tal caso, l'Ente deve immediatamente dare notizia delle dimissioni ai Centri per l'impiego.

## Articolo 9

### *Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni*

1. Le prove di idoneità e di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono svolte dall'Ente richiedente, secondo la normativa vigente.
2. Gli Enti sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Centri per l'impiego:
  - a) l'eventuale rinuncia all'assunzione dei soggetti risultati idonei;
  - b) i nominativi di coloro che non hanno superato le prove o che non si sono presentati alle stesse;
  - c) le assunzioni e le risoluzioni dei rapporti di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.M. del 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti).

## Articolo 10

### *Riesame*

1. Il candidato, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, può proporre istanza di riesame all'ufficio competente.
2. Sull'istanza di riesame decide il responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla sua proposizione, dandone comunicazione motivata al candidato.
3. Avverso la decisione di cui al comma 2 il candidato può proporre ricorso ai sensi di legge.

## SEZIONE II

### Avviamento numerico nell'ambito del collocamento mirato

#### Articolo 11

##### *Riferimenti normativi*

1. I servizi competenti in materia di collocamento mirato effettuano avviamenti numerici ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 68/1999 per i datori di lavoro privati, per i datori di lavoro pubblici di cui al decreto legislativo 165/2001 e per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/2010.

#### Articolo 12

##### *Avvio numerico*

1. Per l'avvio numerico delle persone di cui agli articoli 1 e 18 della legge 68/1999, disoccupate e in cerca di un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, i servizi competenti in materia di collocamento mirato non formano graduatorie annuali in base all'elenco regionale delle persone con disabilità di cui all'articolo 8 della medesima legge ma, coerentemente con l'articolo 7, comma 1 bis, predispongono un avviso mediante chiamata pubblica per la specifica occasione di lavoro.
2. Può darsi luogo ad avviamento numerico a seguito:
  - di specifica richiesta da parte dei datori di lavoro pubblici o privati;
  - di verifica dalla quale emerge la mancata volontà da parte del datore di lavoro pubblico o privato di procedere alla richiesta di assunzione.
3. I datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere l'avviamento di soggetti in possesso di una determinata qualifica/profilo professionale, se del caso in possesso di determinati titoli di studio, attestati e qualificazioni, nonché di eventuali ulteriori requisiti specifici.
4. Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto a definire una qualifica/profilo professionale, l'individuazione della medesima è effettuata dall'Ufficio competente, tenendo conto del settore produttivo e/o delle attività svolte dall'azienda o dall'Ente.
5. La domanda di avviamento numerico viene presentata dai datori di lavoro pubblici o privati su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.
6. L'Ufficio competente esamina la completezza della istanza presentata e, salvo eventuale richiesta d'integrazione, ne dispone la pubblicazione per almeno 7 giorni per gli avviamenti a tempo determinato, per almeno 15 giorni per gli avviamenti a tempo indeterminato, stabilendo altresì la data della chiamata.
7. L'Ufficio competente garantisce la massima pubblicità delle istanze pervenute anche mediante:
  - pubblicazione sul sito ufficiale della Regione;
  - comunicazione alle emittenti televisive locali ed ai quotidiani e settimanali locali;

- comunicati stampa.
- 8. I datori di lavoro sono responsabili della verifica circa la sussistenza di eventuali diritti di precedenza esercitabili per l'assunzione richiesta, ai sensi della normativa nazionale e/o dei contratti collettivi di riferimento.
- 9. La procedura di cui al presente articolo non può essere avviata qualora il fabbisogno rappresentato dal datore di lavoro venga soddisfatto dai soggetti in possesso del diritto di precedenza di cui al comma 8.

### Articolo 13

#### *Soggetti avviabili*

1. Possono partecipare alla chiamata con avviso pubblico le persone iscritte, secondo le norme vigenti, nell'elenco regionale di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 tenuto dai servizi competenti in materia di collocamento mirato ovvero i soggetti di cui all'articolo 18. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della medesima legge, non possono in ogni caso essere ammesse le candidature di persone con disabilità di tipo psichico.
2. Nel caso di avviamento presso una Pubblica Amministrazione, i soggetti di cui al comma 1 devono:
  - a) avere un'età minima di anni 18;
  - b) essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi;
  - c) possedere i requisiti previsti nella richiesta di avviamento a selezione formulata dall'ente richiedente;
  - d) con riferimento alla cittadinanza, fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 165/2001, devono essere in una delle seguenti condizioni:
    - i. cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    - ii. familiari di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    - iii. cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
  - e) essere in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono dichiarare di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza o di equipollenza del medesimo, pena la non ammissione.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di adesione alla chiamata.

### Articolo 14

#### *Modalità di adesione e motivi di esclusione*

1. I soggetti di cui all'articolo 13 interessati a partecipare all'avviamento a selezione devono trasmettere la loro adesione esclusivamente in via telematica, anche per il tramite dei

patronati, con le modalità indicate e nei tempi previsti. Gli stessi possono partecipare nello stesso giorno a più chiamate, ivi incluse quelle relative alla sezione I.

2. I candidati, in caso di adesione nello stesso giorno:

a) a più chiamate relative esclusivamente alla presente sezione, devono indicare un ordine di preferenza. Nel caso in cui risultino titolari in più graduatorie, sono avviati per un solo posto tra quelli messi a disposizione, tenuto conto della preferenza espressa. Nel caso in cui non possa essere soddisfatta tale preferenza, l'avvio a selezione viene disposto per il posto disponibile nell'altra/e graduatoria/e. L'avvio a selezione del titolare di una graduatoria determina automaticamente la sua esclusione dalle altre graduatorie;

b) a chiamate relative sia alla presente sezione che alla sezione I, sono avviati a selezione in qualità di titolari delle graduatorie afferenti ad entrambe le sezioni.

3. Il soggetto avviato a selezione in qualità di titolare non può essere inserito in altre graduatorie fino a quando non gli venga comunicato l'esito delle prove relative alla chiamata precedente ovvero trascorso il periodo di 50 giorni dalla data di avvio a selezione. I soggetti avviati a selezione in qualità di titolari per un posto a tempo determinato possono essere inseriti in altre graduatorie nel solo caso di richiesta mirata a coprire un posto a tempo indeterminato.

#### Articolo 15

##### *Graduatoria*

1. Le persone collocabili mediante avviamento numerico sono individuate sulla base di un'apposita graduatoria a punteggio, redatta entro 20 giorni dal termine ultimo per aderire alla chiamata sulla base dei requisiti posseduti a tale data, fatti salvi i tempi necessari per eventuali verifiche in fase istruttoria.
2. L'istruttoria propedeutica all'elaborazione della graduatoria viene effettuata sulla base dei requisiti autodichiarati in sede di adesione alla chiamata, aggiornati al termine ultimo di adesione alla chiamata.
3. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore.
4. Ad ogni candidato sono attribuiti 100 punti, cui va sottratto un punto per ogni mille euro del dato ISEE ordinario o corrente nei casi previsti dalla legge, in corso di validità alla data della chiamata e privo di omissioni e difformità, fino a un massimo di 25 punti. In attesa del rilascio dell'attestazione ISEE è possibile dichiarare i dati della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità alla data dell'adesione alla chiamata. Per le sole chiamate che si svolgono nel mese di gennaio viene accettata, in mancanza dell'attestazione ISEE dell'anno in corso, l'attestazione ISEE priva di omissioni e difformità valida al 31 dicembre dell'anno precedente. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 compreso o, per eccesso, oltre 500.
5. Vengono sottratti 25 punti al candidato:
  - privo di attestazione ISEE;
  - in possesso di una DSU in corso di validità a cui non segua l'attestazione ISEE priva

di omissioni e difformità, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata;

- in possesso di un'attestazione ISEE non conforme ai requisiti di cui al comma 4 che, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata, non sia rettificata e risulti quale attestazione ISEE priva di omissioni e difformità.

6. Al punteggio ottenuto ai sensi dei commi 4 e 5 viene aggiunto:

- 1 punto per ogni mese di anzianità di iscrizione al collocamento mirato, calcolata alla data della chiamata, fino a un massimo di 24 punti;
- il punteggio relativo al grado d'invalidità è calcolato ai sensi del D.P.R. 246/1997. Il punteggio viene attribuito così come di seguito descritto:

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio	Punteggio
91-100%	56	1 <sup>a</sup> cat.	56
81- 90%	48	2 <sup>a</sup> cat.	49
71- 80%	40	3 <sup>a</sup> cat.	42
61- 70%	32	4 <sup>a</sup> cat.	35
51- 60%	23	5 <sup>a</sup> cat.	28
41- 50%	15	6 <sup>a</sup> cat.	21
33- 40%	7	7 <sup>a</sup> cat.	14
		8 <sup>a</sup> cat.	7

Ai ciechi parziali con residuo visivo OO non superiore a 1/20 viene assegnata una percentuale invalidante pari all'80%. Ai sordomuti ed ai ciechi assoluti viene assegnata una percentuale invalidante pari al 100%. Nelle more di specifiche indicazioni ministeriali, le persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 possono essere inserite in graduatoria solo se in possesso della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 4 della legge 68/1999. Salvo indicazioni diverse contenute in tale documentazione, verrà assegnata convenzionalmente una percentuale invalidante pari al 67%.

7. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18 della legge 68/1999, in attesa di una disciplina organica che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 6, secondo punto e del comma 9.
8. È inoltre attribuito un ulteriore incremento di punteggio in base all'età:
  - dai 30 ai 39 anni compiuti: 2 punti;

- dai 40 ai 49 anni compiuti: 4 punti;
  - 50 anni compiuti: 6 punti.
9. A parità di punteggio prevale la persona con maggior grado di invalidità.
  10. A parità di punteggio in base al criterio del comma che precede prevale il candidato con maggior numero di figli presenti nell'attestazione ISEE conforme ai requisiti di legge e in corso di validità.
  11. A parità di punteggio in base al criterio del comma che precede prevale la persona più anziana.
  12. La graduatoria è resa pubblica nella sezione dedicata del sito ufficiale della Regione.
  13. L'Ufficio competente, appena redatta la graduatoria, comunica al datore di lavoro pubblico o privato i nominativi dei candidati avviabili in base all'ordine di graduatoria e al numero di posti da ricoprire.
  14. Gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici avvengono in misura doppia rispetto al numero di posti di lavoro da ricoprire. Per ciascun avente titolo viene comunicato il nominativo di altrettanti candidati in qualità di riserve.
  15. I datori di lavoro pubblici hanno facoltà di richiedere la segnalazione di ulteriori nominativi (oltre ai soggetti titolari e riserve) per la convocazione alle prove selettive e di accertamento linguistico.
  16. Nei casi in cui le richieste di avviamento a selezione vadano deserte il giorno prestabilito per la chiamata pubblica, il Centro per l'Impiego ne dà comunicazione all'Ente interessato, il quale può proporre nuovamente la richiesta, eventualmente modificandola.

## Articolo 16

### *Validità delle graduatorie*

1. Le graduatorie sono valide per 6 mesi a partire dalla data di pubblicazione.
2. Le graduatorie in corso di validità sono utilizzate dal datore di lavoro per sostituire i candidati in caso di non idoneità alle prove, di rinuncia all'assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Il datore di lavoro, al fine di far fronte a ulteriori avviamenti d'ufficio o alla copertura di posti resisi disponibili successivamente alla chiamata, relativi alla medesima qualifica, categoria e posizione, utilizza:
  - a) le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato in corso di validità per la copertura di posti di lavoro a tempo determinato;
  - b) le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità per la copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

## Articolo 17

### *Sanzioni*

1. Ai candidati titolari e riservatari che, in assenza di giustificato motivo, non si presentano alle prove di selezione o rinunciano all'assunzione vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, ad essi viene preclusa la partecipazione a chiamate pubbliche per sei mesi decorrenti dalla data della chiamata o dalla data della richiesta in caso di riutilizzo, e viene loro revocato lo stato di disoccupazione, potendo gli stessi iscriversi nuovamente al Centro per l'impiego solo decorsi due mesi dalla data della chiamata o dalla data della richiesta in caso di riutilizzo.
2. Le sanzioni non si applicano, nel caso di riutilizzo delle graduatorie ai sensi dell'articolo 16 comma 3, per proposte di assunzione presso sedi di lavoro o con impegno orario diversi rispetto alla richiesta originaria dell'Ente.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che si dimettono entro due mesi dalla data di assunzione senza giustificato motivo.

## Articolo 18

### *Obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati*

1. I datori di lavoro per i quali è stato effettuato l'avviamento numerico convocano i soggetti avviati alle eventuali prove selettive, da espletarsi entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Per i datori di lavoro pubblici le prove di idoneità e di accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana sono svolte dall'Ente richiedente, secondo la normativa vigente.
3. Le prove selettive non comportano valutazione comparativa tra i candidati, essendo esse preordinate all'accertamento della sola idoneità a svolgere le mansioni relative al profilo per il quale avviene l'assunzione.
4. I datori di lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a comunicare all'ufficio competente l'esito delle medesime nonché:
  - a) l'eventuale rinuncia all'assunzione dei soggetti risultati idonei;
  - b) i nominativi di coloro che non hanno superato le prove o che non si sono presentati alle stesse;
  - c) le assunzioni e le risoluzioni dei rapporti di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.M. del 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti).

## Articolo 19

### *Riesame*

1. Il candidato può proporre istanza di riesame all'ufficio competente entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Sull'istanza di riesame decide il responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla sua

proposizione, dandone comunicazione motivata al candidato.

3. Avverso la decisione di cui al comma 2 il candidato può proporre ricorso ai sensi di legge.